

LA COMUNICAZIONE CLIENTI – FORNITORI 2014 PER ALBERGHI E RISTORANTI

Ai fini della comunicazione clienti – fornitori (c.d. spesometro), la normativa originaria (art. 21, DL n. 78/2010) consentiva ai soggetti IVA di comunicare le operazioni, rese e ricevute, limitatamente a quelle di importo non inferiore a:

- § € 3.600 al lordo IVA, se documentate da scontrino/ricevuta fiscale;
- § € 3.000 se soggette all'obbligo di fatturazione.

Successivamente, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2012, la comunicazione è stata ampliata a tutte le operazioni per le quali è stata emessa la fattura, con il solo limite di € 3.600 per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Per i soggetti identificati dall'art. 22, DPR n. 633/72 (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.) nonché per le agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72 ciò ha fatto sorgere una criticità operativa in quanto tali soggetti sono tenuti all'emissione della fattura solo su richiesta del cliente e non sono obbligati a tenere il registro delle fatture emesse in quanto gli è consentito di ricomprendere nell'ammontare giornaliero dei corrispettivi anche quelli delle operazioni fatturate.

La semplificazione sopra accennata poteva non dare alcun beneficio qualora a seguito dell'emissione della fattura (a richiesta del cliente) l'operatore doveva comunicare autonomamente tale operazione nell'ambito dello spesometro.

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.8.2013 n. 94908 per i soggetti in esame, per il **2012** e il **2013** ha **limitato** la comunicazione alle operazioni attive per le quali è stata emessa fattura di **importo pari o superiore a €3.600 al lordo IVA**.

Tale agevolazione non è più prevista a partire dal 2014. Da 2014 i commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, ecc. sono obbligati a rispettare le regole ordinarie.

le possibili soluzioni operative dal 2014: a seguito del ripristino delle ordinarie regole per la compilazione della comunicazione clienti – fornitori si possono presentare i seguenti modus operandi:

- 1) continuare a tenere **soltanto il registro dei corrispettivi**, con annotazione anche delle operazioni con emissione di fattura. In tal caso lo spesometro sarà compilato senza possibilità di "recupero" automatico dei dati dai registri IVA (si potrebbe ovviare a tale problematica predisponendo un file excel contenente i dati delle fatture emesse "recuperandolo" tramite il software in sede di predisposizione della comunicazione);
- 2) tenere, in aggiunta al registro dei corrispettivi, il **registro delle fatture emesse** annotandovi **ogni singola fattura**. Ciò comporta in un incremento delle operazioni da registrare e conseguentemente verosimile aumento del costo del servizio relativo alla gestione amministrativa;
- 3) adottare la soluzione di cui al punto precedente (corrispettivi + fatture emesse) con l'aggiunta dell'utilizzo del **documento riepilogativo** ex art. 6, DPR n. 695/96. Il documento in esame consente di annotare nel relativo registro le fatture emesse di importo **non superiore a €300** (IVA compresa), mediante un **unico documento "riepilogativo" mensile** in cui riportare:
 - § gli estremi delle fatture oggetto di riepilogo;
 - § l'importo complessivo degli imponibili e dell'imposta distinto per aliquota.

Così facendo, nello spesometro con riferimento a ciascun documento riepilogativo va riportato il **totale dell'imponibile e dell'IVA** (in sostituzione delle singole fatture).

LA COMUNICAZIONE CLIENTI – FORNITORI 2014 PER ALBERGHI E RISTORANTI

L'adozione dell'alternativa di cui al punto 3 presenta tuttavia alcuni difficoltà:

1. pur non prevedendo un esplicito divieto per i contribuenti in **contabilità ordinaria**, si ritiene che per tali soggetti non sia possibile utilizzare il documento riepilogativo. Questi ultimi, infatti, dovendo annotare le operazioni sul Libro giornale in ordine cronologico, non riescono a rispettare il corretto utilizzo del partitario clienti al fine della relativa gestione finanziaria (si pensi, ad esempio, all'impossibilità di individuare i crediti ancora aperti in capo ai singoli clienti);
2. criticità in sede di annotazione delle fatture emesse che potrebbe sorgere nel caso in cui il numero di protocollo delle fatture annotate singolarmente (di importo superiore a € 300) non corrisponda con il numero della fattura. A tal fine può essere utile istituire **2 distinti registri**, il primo per le fatture di importo superiore a € 300, il secondo per i documenti riepilogativi.

Fonte: Artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72
Art. 6, DPR n. 695/96
Art. 21, DL n. 78/2010
Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908
SEAC 21.02.2014

Busto Arsizio, 21 febbraio 2014